COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di pubblica convocazione - seduta Prima

N° **6** *del* **19/04/2024**

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2024

L'anno 2024, addì diciannove del mese di Aprile alle ore 18:30 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Negri Silvano il Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) Segretario Comunale Dott.ssa Schillaci Maria Rosa.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	NEGRI SILVANO	X		7	SOLA DAMIANO	X	
2	LUNGHI ANGELO		X	8	FERRARI VERONICA	X	
3	CERIOLI ALBERTA	X		9	MOLINARI GIANMARIO	X	
4	BORRA SARA MARIA		X	10	LECCE DOMENICO	X	
5	SAMARATI STEFANO	X		11	DE CESARE SARA		X
6	LAAREJ WIAM	X					

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2021 e aggiornato con deliberazione n.16 del 21.04.2023;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuitoall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del

servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicatividella disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 21.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il servizio di igiene urbana annualita' dal 2022 al 2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2022;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

-

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Senna Lodigiana ha approvato il bilancio di previsione 2024- 2026 con deliberazione C.C n.47 del 15 dicembre 2023;

Dato atto che il Comune di Senna Lodigiana, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec prot.n.1204/20244), i PEF "grezzi" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Esaminata tutta la documentazione acquisita così composta:

1) P.E.F. anno 2024-2025 "grezzo" redatto dal gestore;
2) Relazione di accompagnamento del gestore;
3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del gestore;
4) P.E.F. anno 2024-2025 definitivo;
5) Relazione di accompagnamento finale integrata dall'Ente Territorialmente competente;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 15.04.2024 dal Revisore dei Conti Dott. Valenti Sergio;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 dell'ambito Comune di Senna Lodigiana.

Visto il PEF 2024-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento, secondo il modello ARERA;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Senna Lodigiana un incremento, rispetto al PEF dell'anno precedente, nella misura massima del **7,40%** l'anno 2024 e del **7,40%** per l'anno 2025;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'approvazione dell'allegato piano finanziario quale atto prodromico all'approvazione del sistema tariffario TARI di cui all'art. 1 commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Ritenuto altresì, di dover provvedere all'approvazione delle tariffe TARI, elaborate sulla base dell'allegato Piano Finanziario;

VISTO il seguente prospetto del "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	**2025**
Totale PEF	240.821	230.415

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	**2025**
Totale Quadro Tariffario	238.751	228.345
Parte Variabile	176.846	171.302
Parte Fissa	61.905	57.043

VISTO il comma 651, dell'art. 1, della legge 147/2013, che dispone che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art.14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

RITENUTO altresì di ripartire i costi fissi del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno 2024 pari al 79,07% per le utenze domestiche e al 20,93% per le utenze non domestiche;

RITENUTO di suddividere anche la parte variabile fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa come sopra esposto, in quanto non è ancora stato adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente e non è possibile commisurare la quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenze sulla base di comprovati dati statistici;

VISTO l'art.1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, che testualmente recita: "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art.52 del citato decreto legislativo n.446/97, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.127, nella misura di legge vigente fissata dalla Provincia di Lodi pari al 5%;

VISTI l'allegato prospetto contenente le tariffe per l'anno 2024 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art.13, comma 15, del D.L.6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art.15-bis del D.L.30 aprile 2019 n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 che dispone:" A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";

VERIFICATO che, l'art.13, comma 15 ter del suddetto decreto dispone che le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; e dispone anche che le rate del tributo scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2023) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2024, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trametterе le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

PRESO ATTO che le delibere che approvano il PEF e le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) devono essere inserite sul portale di ARERA entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento secondo le modalità previste dall'art.3 comma 3.1 della deliberazione 493/2020/R/rif di ARERA;

Visto l'art. 27, comma 4 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI il quale testualmente dispone: "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno";

Ritenuto alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma4, del regolamento sopra indicato per quanto concerne le modalità di riscossione della TARI per l'anno in corso di procedere alla riscossione del tributo in n. 2 rate di eguale importo con scadenza 31 Agosto 2024 (1.a rata) e 31 Ottobre 2024 (2.a rata);

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

Relaziona il Consigliere Comunale Laarej Wiam illustrando la proposta di deliberazione;

Il Consigliere Comunale Lecce Domenico chiede informazioni in ordine all'aumento dell'importo TARI 2024 per una famiglia di quattro persone;

Il Consigliere Comunale Wiam Laarej risponde che l'aumento annuale sarà di circa 30 euro;

Con n. 2 voti contrari (Consiglieri Comunali Molinari Gianmario e Lecce Domenico), tutti gli altri favorevoli;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Senna Lodigiana elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2024, di **€.238.751,00**, di cui €.176.846,00 per Costi Variabili ed €.61.905,00 per Costi Fissi ed un importo complessivo per l'anno 2025 di **€.228.345,00** di cui €.171.302,00 per Costi Variabili ed €.57.043,00 per Costi Fissi;

2. di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;

3. di dare atto che il PEF 2024-2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento;

4. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come da prospetto allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2024;

7. di fissare al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

8. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% come deliberato dalla Provincia, che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

9. di dare atto che la riscossione della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2024, in 2 rate secondo le seguenti scadenze :
 a. 31 AGOSTO 2024
 b. 31 OTTOBRE 2024

10. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco	Segretario Comunale
Negri Silvano	Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

(atto sottoscritto digitalmente)